

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 5983}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARACU

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), concernenti la libera
circolazione dei pattini a rotelle

Presentata il 4 maggio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), assimila i pattini, agli effetti del divieto di utilizzo, ad altri mezzi di accelerazione dell'andatura, senza una evidente ragione, quindi, infondatamente. Il pattino, infatti, è il mezzo associato alla locomozione umana più semplice, quello che maggiormente asseconda i movimenti dell'andatura e che non aggiunge, senza alcun dubbio, grado di pericolosità alla velocità dell'individuo.

Nel mondo attuale, in cui i mezzi strumentali sono sofisticati, le soluzioni tecniche sempre più complesse, complicate e costose e perciò spesso disponibili per pochi e non certamente in grado di

soddisfare le naturali inclinazioni umane al movimento, i pattini costituiscono il veicolo più raccomandabile, quasi un'evoluzione naturale della scarpa. In ragione di ciò, l'industria sta dedicando la più viva attenzione a tale strumento e produce soluzioni tecniche innovative per meglio corrispondere alle richieste in aumento del mondo giovanile. In particolare occorre sottolineare che l'Italia è il primo produttore al mondo di pattini e vanta circa un milione e mezzo di praticanti.

Appare quindi evidente come la costante crescita dell'utilizzo dei pattini possa essere ulteriormente accelerata da usi differenziati ancora poco conosciuti in Italia ed invece assai diffusi in altri

Paesi, dove, ad esempio, al di là del tradizionale utilizzo per l'agonismo ed il passatempo, i pattini sono in dotazione alle Forze di polizia nei parchi o al personale dei supermercati e dei grandi centri commerciali.

Penalizzare l'uso di un tale ordinario mezzo di velocizzazione dell'andatura umana, tra l'altro, nell'epoca in cui occorre combattere l'inquinamento, penalizzando

anche attività sportive assai diffuse, appare del tutto fuori luogo.

La presente proposta di legge, che elimina gli impedimenti ad un libero uso dei pattini a rotelle, costituisce una ulteriore garanzia di libertà per un numero sempre crescente di cittadini che praticano questa attività e merita quindi una particolare attenzione, nonché una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 39) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi e degli utenti muniti di pattini a rotelle »;

b) il comma 1 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di rotelle, di pedali o di analoghi dispositivi azionati dalle persone che si trovano sul veicolo »;

c) il comma 8 dell'articolo 190 è sostituito dal seguente:

« 8. La circolazione mediante tavole o altri acceleratori di andatura, esclusi i pattini, è vietata nelle carreggiate delle strade ».

